

Osservazione con proposta di modifica/Integrazione

Tematica: Assolvimento imposta di bollo, decorrenza, importi minimi/massimi, scadenze.

Paragrafo della circolare: n. 3.7.3

Osservazione: Laddove si legge “*Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato*”, ed anche dalle successive considerazioni sulla novità introdotta dal comma 146, non si comprende in modo chiaro se il versamento dell’imposta di bollo va eseguito già da quest’anno per le cripto-attività detenute al 31/12/22 o se il primo versamento è dovuto dal 2024 per le cripto-attività detenute al 31/12/23. Allo stesso modo non è specificato se vi è un minimo o un massimo e quali sono i termini per i versamenti.

I continui richiami alla disciplina vigente possono creare dubbi e, in una materia che si va definendo ex novo, sarebbe utile fornire elementi più precisi.

Contributo: Sarebbe auspicabile indicare chiaramente in quale anno dovrà essere eseguito il primo versamento ai sensi del comma 146 e definire in maniera esplicita se esistono minimi e massimi ed indicare in maniera esplicita, e non con richiamo ad altra normativa, i termini per il versamento.